

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 4 aprile 2013, n. 4

Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali n. 12/2002 e n. 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale n. 2/2002 in materia di turismo.

(GU n.23 del 8-6-2013)

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I

Finalità

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione
Friuli-Venezia Giulia n. 15 del 10 aprile 2013)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalità della legge

1. La Regione, in attuazione dell'art. 4 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), e in virtù della clausola di maggior favore contenuta nell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), riconosce la centralità rivestita dalle microimprese e dalle piccole e medie imprese (PMI) nel sistema produttivo regionale e ne supporta lo sviluppo in attuazione dei principi dello Small Business Act per l'Europa (SBA) di cui alla Comunicazione della Commissione COM (2008) 394 del 25 giugno 2008 e del suo riesame di cui alla Comunicazione della Commissione COM (2011) 78 del 23 febbraio 2011, tramite gli incentivi previsti dal titolo II e la revisione normativa prevista dal titolo III, dal titolo IV e dal titolo V della presente legge.

Titolo II

INCENTIVI PER IL RAFFORZAMENTO E IL RILANCIO DELLA COMPETITIVITA' DELLE PMI DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA E PER IL SUPPORTO DELLE RETI D'IMPRESA

Capo I

Disposizioni generali

Art. 2

Finalita' e oggetto

1. In attuazione, in particolare, del principio 8 «Promuovere l'aggiornamento delle competenze nelle PMI e ogni forma di innovazione» dello SBA, e dei principi 3.3.2 «Aiutare le PMI ad affrontare i mercati globalizzati» e 3.3.3. «Aiutare le PMI a contribuire a un'economia efficiente sul piano delle risorse», la Regione sostiene la realizzazione dei progetti delle microimprese e delle piccole e medie imprese finalizzati al rafforzamento e al rilancio della competitivita', anche tramite contratti di rete.

2. Per il conseguimento della finalita' di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere alle PMI richiedenti incentivi nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato:

a) per progetti volti al rafforzamento e al rilancio della competitivita' realizzati adottando gli interventi di cui all'art. 9, secondo la disciplina del capo II;

b) per progetti di aggregazione volti a supportare lo sviluppo e la crescita delle PMI richiedenti, mediante la costituzione di contratti di rete, secondo la disciplina del capo III.

Art. 3

Azioni per una politica a favore delle PMI

1. Al fine di favorire il potenziamento e la qualificazione delle PMI del Friuli-Venezia Giulia e di rafforzarne la competitivita' sui mercati, la Regione promuove le seguenti azioni:

a) la semplificazione del contesto normativo di riferimento, la rimodulazione degli oneri amministrativi e burocratici, da definire anche attraverso la consultazione con le associazioni di cui all'art. 4;

b) l'armonizzazione sul territorio regionale delle procedure di sviluppo delle PMI, improntata ai principi di chiarezza e snellezza, nonche' alla gradualita' degli oneri burocratici e amministrativi che tenga conto della dimensione delle imprese, del numero di addetti e del settore merceologico di attivita';

c) la progressiva estensione dell'uso di strumenti tecnologici nei rapporti tra Regione e imprese e dell'interoperativita' tra le banche dati;

d) la diffusione delle informazioni attinenti i requisiti per l'esercizio dell'attivita' di impresa e di quelle relative agli incentivi pubblici e all'accesso ai finanziamenti agevolati;

e) il coordinamento e l'indirizzo degli enti strumentali e dipendenti dalla Regione e degli enti e societa' partecipate al fine di assicurare alle imprese e alle societa' fornitrici di beni e servizi la certezza e la trasparenza dei tempi di pagamento, nel rispetto dei termini previsti dalla vigente normativa;

f) la promozione della sottoscrizione di accordi e protocolli d'intesa con l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e la Banca Europea per gli Investimenti (BEI) per costruire piattaforme finanziarie dedicate alle PMI, nonche' alle imprese giovanili e a quelle femminili, finalizzata ad agevolare l'accesso al credito e a incentivare la partecipazione delle imprese al capitale di rischio.

2. Trovano applicazione nei rapporti con le PMI le disposizioni in materia di autocertificazioni e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni, previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), come richiamate dall'art. 25 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 4

Consultazione

1. La Regione valorizza il metodo della consultazione nella definizione delle politiche di promozione dello sviluppo delle PMI finalizzata a facilitarne l'accesso al sistema degli incentivi pubblici e dei finanziamenti, nonché al sostegno delle opportune forme di collegamento con il mondo della ricerca.

2. La politica di consultazione della Regione in materia di imprese si fonda sul confronto con le associazioni regionali di categoria o intercategoriale che sono rappresentate in Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, direttamente o mediante forme di apparentamento e con associazioni regionali di categoria aderenti a organizzazioni rappresentative e riconosciute a livello nazionale e, ove ne ricorra l'ipotesi, con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

3. In particolare la Regione, per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, valorizza il ruolo delle associazioni di rappresentanza delle imprese e dei loro organismi operativi.

Art. 5

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge e della relativa normativa di attuazione, si intende per:

a) PMI: le imprese che soddisfano i requisiti di cui all'allegato I al regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, in base alla raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, relativa alla definizione di microimpresa, piccola e media impresa (PMI), recepita con decreto del Presidente della Regione 29 dicembre 2005, n. 463 (Regolamento recante «Indicazioni e aggiornamento della definizione di microimpresa piccola e media impresa ai sensi dell'art. 38, comma 3 della legge regionale n. 7/2000»);

b) manager a tempo: soggetto di dimostrata ed elevata qualificazione che opera, anche a livello di direzione generale, assumendo la responsabilità dei risultati contrattualmente definiti. Il manager a tempo svolge azioni volte al rafforzamento dell'impresa, anche attraverso l'affiancamento e l'accompagnamento della PMI, il trasferimento di buone pratiche e tecniche amministrative e gestionali, la riorganizzazione aziendale e il controllo di gestione; può, inoltre, contribuire alla positiva risoluzione di momentanee criticità; tale soggetto non è un collaboratore già inserito nell'organizzazione aziendale in modo continuativo e si inserisce nell'impresa per un periodo di tempo determinato;

c) commercio elettronico: conformemente a quanto stabilito dalla comunicazione della Commissione COM (1997) 157 del 16 aprile 1997, relativa a un'iniziativa europea in materia di commercio elettronico, consiste nello svolgimento di attività commerciali per via elettronica basato sull'elaborazione e la trasmissione di dati (tra cui testo, suoni e immagini video) per via elettronica. Il commercio elettronico per i consumatori finali (Business-to-Consumer) riguarda, in particolare, la fornitura di beni e servizi direttamente all'utente finale; il commercio elettronico tra imprese (Business-to-Business) riguarda, in particolare, le relazioni che un'impresa detiene con i propri fornitori o con imprese collocate in

punti diversi della filiera produttiva;

d) consulente per l'internazionalizzazione: la figura specialistica con dimostrata qualificazione in tema di internazionalizzazione delle imprese. Tale figura svolge attivita' quali: supportare l'azienda in specifiche azioni di internazionalizzazione come la selezione e l'individuazione dei mercati, la selezione di potenziali partner per la commercializzazione, la fornitura e la collaborazione produttiva, la ricerca e l'individuazione di siti produttivi, i programmi di penetrazione commerciale per settore o paese per le aggregazioni di imprese, le missioni commerciali all'estero e incoming di operatori esteri, l'utilizzo degli strumenti finanziari italiani, comunitari e internazionali a sostegno dell'internazionalizzazione; tale soggetto non e' un collaboratore gia' inserito nell'organizzazione aziendale in modo continuativo;

e) consulente per la strategia aziendale: tale figura svolge attivita' quali: affiancare l'azienda nel processo di crescita attraverso un'analisi diversificata delle varie aree di business e tramite l'apertura di nuovi mercati, il riposizionamento competitivo, la differenziazione, la valorizzazione dei punti di forza, il reengineering dei processi aziendali, lo sviluppo di nuove politiche di gestione delle risorse umane, di marketing e finanziarie con l'obiettivo di orientare scelte che possono comportare la revisione della business idea, la diversificazione delle attivita' aziendali, le alleanze strategiche e le partnership di scopo, la ristrutturazione organizzativa e gestionale, la ricerca dell'efficienza e i processi di riconversione industriale; tale soggetto non e' un collaboratore gia' inserito nell'organizzazione aziendale in modo continuativo;

f) contratto di rete: il contratto definito dall'art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonche' disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33/2009;

g) progetto di aggregazione: progetto delle PMI rivolto al sostegno dell'economia territoriale che prevede la stipulazione, il consolidamento o l'esecuzione di contratti di rete finalizzati:

1) all'aumento della competitivita' sui mercati delle imprese aggregate;

2) alla razionalizzazione dei costi;

3) allo studio, allo sviluppo, all'implementazione e alla sperimentazione di soluzioni tecnologiche legate alla produzione e/o alla commercializzazione di prodotti;

4) allo scambio di conoscenze funzionali relative all'innovazione di processo, di prodotto, organizzativa e/o di servizio.

Art. 6

Delega di funzioni

1. La gestione degli incentivi di cui al presente titolo, capi II e III, puo' essere delegata all'Unione Regionale delle Camere di commercio del Friuli-Venezia Giulia (Unioncamere FVG).

2. Al fine di disciplinare i rapporti tra la Regione e Unioncamere FVG e' stipulata una convenzione conforme allo schema approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alle attivita' produttive.

3. La Giunta regionale approva, con propria deliberazione, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione, le direttive al fine di disciplinare l'esercizio delle funzioni delegate.

4. Per l'attivita' di gestione degli incentivi Unioncamere FVG riceve il rimborso delle spese mediante trattenuta di un importo percentuale all'ammontare del contributo concesso.

5. Le modalita' attuative del rimborso, ivi compresi le spese ammissibili e l'importo massimo erogabile, sono stabilite nella convenzione di cui al comma 2.

Capo II

Interventi per la competitivita' delle PMI

del Friuli-Venezia Giulia

Art. 7

Interventi a favore della competitivita' delle PMI

1. In attuazione degli interventi di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere, alle PMI richiedenti, incentivi, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, secondo la disciplina del presente capo.

Art. 8

Soggetti beneficiari

1. Beneficiarie degli incentivi sono le PMI attive e con sede o almeno un'unita' operativa attiva nel territorio regionale.

Art. 9

Iniziative finanziabili

1. Sono ammissibili a incentivazione le seguenti iniziative articolate in progetto realizzate dalle PMI atte a perseguire gli obiettivi di rilancio e rafforzamento della competitivita':

- a) attivita' finalizzate all'utilizzo del commercio elettronico;
- b) introduzione di una certificazione di qualita';
- c) ricorso a un manager a tempo;
- d) ricorso al consulente per l'internazionalizzazione;
- e) ricorso al consulente per la strategia aziendale.

Art. 10

Regolamento di attuazione

1. Con regolamento sono definiti, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, i contenuti, le modalita', i termini per la presentazione delle domande, nonche' i criteri e le modalita' di concessione e di erogazione degli incentivi e i settori ammissibili ai singoli contributi.

2. Il regolamento stabilisce anche:

- a) la disciplina delle eventuali variazioni, da parte delle PMI beneficiarie, al progetto presentato e alle iniziative di cui all'art. 9;
- b) la disciplina e le modalita' di revoca, anche parziale, dell'incentivo;
- c) le sospensioni delle erogazioni e la restituzione degli incentivi conformemente alle disposizioni di cui al titolo III, capo II, della legge regionale n. 7/2000.

Art. 11

Procedimento

1. Le domande di ammissione dell'incentivo sono articolate in un progetto, redatte secondo lo schema approvato con decreto del Direttore centrale delle attivita' produttive, e sono corredate della documentazione prevista dal regolamento di cui all'art. 10, comma 1.

2. Gli incentivi previsti dal presente capo sono concessi alle PMI con procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell'art. 36, comma 4, della legge regionale n. 7/2000, secondo criteri e modalita' stabiliti con il regolamento di cui all'art. 10, comma 1.

3. Gli incentivi possono essere erogati in via anticipata ai sensi

dell'art. 39 della legge regionale n. 7/2000.

4. L'entita' degli incentivi concessi a ciascuna PMI non eccede i limiti fissati dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

Art. 12

Disciplina dei controlli e obblighi dei beneficiari

1. Le ispezioni e i controlli nei confronti delle PMI beneficiarie sono effettuati conformemente a quanto disposto dal titolo III, capo I, della legge regionale n. 7/2000 e delle relative modalita' attuative, come recepite nel regolamento di cui all'art. 10, comma 1.

2. Il rispetto degli obblighi dei beneficiari, disciplinati dettagliatamente nel regolamento di cui all'art. 10, comma 1, e' attestato annualmente secondo le modalita' e gli effetti disposti dall'art. 45 della legge regionale n. 7/2000.

Capo III

Interventi per il supporto alle reti di impresa

Art. 13

Interventi per il supporto alle reti di impresa

1. In attuazione degli interventi di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere, alle PMI richiedenti, incentivi in conto capitale, per la realizzazione di progetti di aggregazione in rete, secondo la disciplina del presente capo.

Art. 14

Regime di aiuto

1. Gli incentivi per le iniziative di cui al presente capo sono concessi nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

2. Gli incentivi sono cumulabili con ulteriori misure di incentivazione comunitarie, regionali e nazionali in relazione alle stesse spese qualora il cumulo rispetti le intensita' massime di aiuto previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato e comunque nel limite massimo della spesa effettivamente sostenuta.

Art. 15

Regolamento di attuazione

1. Con regolamento sono definiti, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, i contenuti, le modalita', i termini per la presentazione delle domande, nonche' i criteri e le modalita' di concessione e di erogazione degli incentivi e le spese ammissibili.

Art. 16

Soggetti beneficiari

1. Beneficiarie degli incentivi sono le PMI che partecipano al progetto di aggregazione. I progetti prevedono sempre la partecipazione di piccole imprese e/o microimprese.

2. Le imprese beneficiarie devono essere attive e avere sede legale o unita' operativa attiva nel territorio regionale.

3. Fatte salve le limitazioni previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, le imprese sono ammissibili senza

limitazioni di settore o attivita'.

4. Il progetto di aggregazione identifica l'impresa capofila che si correla con la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia o con Unioncamere FVG nell'ipotesi di delega di cui all'art. 6.

5. Gli incentivi sono destinati a ciascuna delle imprese partecipanti al progetto di aggregazione in relazione alla quota parte di spese sostenute dalla stessa per il progetto.

Art. 17

Fasi progettuali

1. Il progetto di aggregazione si sviluppa attraverso le seguenti fasi:

- a) fase propedeutica di orientamento, formazione e creazione della rete;
- b) fase di predisposizione;
- c) fase di realizzazione.

Art. 18

Fase propedeutica del progetto di aggregazione

1. La fase propedeutica dei progetti di aggregazione, promossa e realizzata tramite le associazioni di cui all'art. 4, comma 2, i Centri di assistenza tecnica (CAT), il Centro di assistenza tecnica delle imprese artigiane (CATA) e le Agenzie per lo sviluppo dei distretti industriali (ASDI), diffonde la conoscenza e la cultura delle reti d'impresa, garantisce la condivisione degli obiettivi del progetto da parte dei partecipanti e definisce:

- a) il programma di lavoro e la valutazione dei rischi e la sostenibilita' del progetto;
- b) i ruoli e le responsabilita';
- c) le procedure di gestione.

2. La fase propedeutica dei progetti di aggregazione prevede la partecipazione di almeno un rappresentante per ogni azienda partecipante all'aggregazione in rete e si sviluppa mediante sessioni di lavoro.

3. La fase propedeutica e' facoltativa per le reti gia' costituite.

Art. 19

Fase di predisposizione del progetto di aggregazione

1. Nella fase di predisposizione e' redatto il progetto di aggregazione che riguarda, alternativamente:

- a) lo sviluppo di una rete d'impresa gia' formalmente costituita;
- b) la stipula di un contratto di rete entro sei mesi dalla data di concessione dell'incentivo.

2. Il progetto di aggregazione e' redatto prevedendo almeno una delle azioni di seguito riportate:

- a) sviluppo di innovazione di processo a carattere tecnologico, organizzativo, gestionale, nelle tecniche di promozione del territorio, nelle relazioni tra operatori e nei rapporti con i clienti, anche finalizzate al rafforzamento e consolidamento delle reti distributive e della presenza sui mercati;
- b) processi di internazionalizzazione;
- c) sviluppo e miglioramento di funzioni condivise dall'aggregazione, tra le quali progettazione, logistica, servizi connessi, comunicazione, informatizzazione, finalizzate all'aumento dell'efficienza e dell'imprenditorialita';
- d) realizzazione di attivita' comuni per l'innovazione di prodotto;
- e) definizione di regole di commercializzazione supportate da linee comuni di marketing;

f) organizzazione e partecipazione a tavoli tecnici per la standardizzazione dei processi aziendali e per la condivisione di procedure sulla qualita' dei processi, nonche' la condivisione di

procedure volte a garantire il rispetto di normative in materia ambientale;

g) creazione e promozione dei marchi di rete.

Art. 20

Fase di realizzazione del progetto di aggregazione

1. Nella fase di realizzazione le PMI coinvolte nel progetto di aggregazione danno concreta attuazione alle azioni attese secondo quanto definito nel progetto medesimo, ai sensi dell'art. 19, comma 2.

Art. 21

Limiti di spesa e incentivo

1. L'intensita' massima dell'incentivo rispetta i limiti massimi previsti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato e comunque non supera il 50 per cento delle spese ammesse.

2. Il limite massimo dell'incentivo concedibile per ogni singolo progetto di aggregazione rispetta i limiti massimi previsti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato e comunque non supera il limite di 150.000 euro.

3. Il limite minimo di spesa ammissibile, al di sotto del quale il progetto non e' finanziabile, e' pari a 20.000 euro.

4. Gli incentivi possono essere erogati in via anticipata ai sensi dell'art. 39 della legge regionale n. 7/2000, nella misura massima del 50 per cento dell'incentivo concesso, previa presentazione da parte dell'impresa capofila di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa d'importo pari alla somma da erogare, maggiorata degli eventuali interessi, che sara' svincolata successivamente alla positiva verifica della rendicontazione finale della spesa.

Art. 22

Premialita' alle imprese in rete

1. L'Amministrazione regionale riconosce un punteggio premiale alle imprese che aderiscono ai contratti di rete mediante l'adeguamento dei procedimenti valutativi nell'ambito delle rispettive linee contributive in essere nei settori di competenza delle attivita' produttive.

Titolo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOSTEGNO E PROMOZIONE AL COMPARTO PRODUTTIVO ARTIGIANO

Capo I

Finalita'

Art. 23

Finalita'

1. Per le finalita' di cui all'art. 1 e in attuazione, in particolare, del principio 4 «Rendere le pubbliche amministrazioni permeabili alle esigenze delle PMI» dello SBA, la Regione attua le semplificazioni amministrative per il settore dell'artigianato previste dal presente titolo.

Capo II

Disposizioni in materia di albo provinciale

delle imprese artigiane

Art. 24

Modifica all'art. 4 della legge regionale n. 12/2002

1. Alla lettera a) del comma 3 dell'art. 4 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), le parole «introitate e» sono soppresse.

Art. 25

Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 12/2002

1. All'art. 12 della legge regionale n. 12/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «sono iscritti» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere iscritti»;

b) al comma 2 le parole «sono iscritti» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere iscritti»;

c) al comma 3 la parola «Sono» e' sostituita dalle seguenti: «Possono essere»;

d) al comma 4 dopo le parole «commi 1, 2 e 3» sono inserite le seguenti: «iscritti nella separata sezione dell'A.I.A.».

Art. 26

Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 12/2002

1. All'art. 13 della legge regionale n. 12/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole «Camera di commercio» sono inserite le seguenti: «della regione Friuli-Venezia Giulia»;

b) al comma 5 le parole «nei termini stabiliti dall'art. 14, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «o in caso di presentazione della stessa decorso il termine di trenta giorni dall'inizio dell'attivita'».

Art. 27

Modifica all'art. 14-bis della legge regionale n. 12/2002

1. Dopo il comma 2 dell'art. 14-bis della legge regionale n. 12/2002 e' inserito il seguente:

«2-bis. L'efficacia dell'iscrizione, modifica e cancellazione dall'A.I.A. disposta d'ufficio decorre:

a) per l'iscrizione all'A.I.A., dalla data di inizio dell'attivita' con i requisiti di qualifica artigiana oppure, qualora non sia determinabile, dalla data dell'accertamento;

b) per la modifica all'iscrizione all'A.I.A., dalla data dell'evento modificativo oppure, qualora non sia determinabile, dalla data dell'accertamento;

c) per la cancellazione dall'A.I.A., dalla data di cessazione dell'attivita' oppure dalla data della perdita dei requisiti artigiani, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 14-ter, comma 7, oppure, qualora non siano determinabili, la cancellazione d'ufficio decorre dalla data dell'accertamento.».

Art. 28

Modifica all'art. 17 della legge regionale n. 12/2002

1. Il comma 1 dell'art. 17 della legge regionale n. 12/2002 e' sostituito dal seguente:

«1. Ai trasgressori delle seguenti disposizioni sono irrogate le sanzioni amministrative di seguito elencate:

a) da 1.600 euro a 9.900 euro in caso di inosservanza delle

disposizioni in materia di esercizio abusivo dell'attivita' artigiana previste all'art. 13, comma 5; qualora l'impresa non risulti iscritta al registro delle imprese, in aggiunta alla sanzione pecuniaria e' disposta l'immediata interruzione dell'attivita' e il sequestro delle relative attrezzature;

b) da 1.600 euro a 6.900 euro in caso di inosservanza delle disposizioni in materia di utilizzo di riferimenti all'artigianato, previste all'art. 13, comma 6, e in materia di utilizzo del titolo di maestro artigiano previste all'art. 23, comma 6;

c) da 100 euro a 600 euro in caso di inosservanza della disposizione di cui all'art. 14, comma 4, qualora la presentazione della dichiarazione per l'iscrizione all'A.I.A. non sia contestuale all'inizio dell'attivita' e avvenga entro il termine di trenta giorni dall'inizio dell'attivita';

d) da 100 euro a 600 euro in caso di mancata comunicazione della cessazione dell'attivita' o di comunicazione presentata decorsi novanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 14, comma 5;

e) da 20 euro a 120 euro in caso di mancata comunicazione o di comunicazione presentata decorsi novanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 14, comma 5, dei seguenti eventi modificativi:

- 1) superamento dei limiti dimensionali;
- 2) assenza della maggioranza dei soci partecipanti con i requisiti di imprenditore artigiano;
- 3) trasferimento della sede legale in altra provincia;
- 4) trasformazione della forma giuridica della societa';
- 5) per le societa' in accomandita semplice e per le societa' a responsabilita' limitata, mancanza delle condizioni previste rispettivamente dall'art. 10, comma 1, lettera b), e dall'art. 10, comma 2;
- 6) per i consorzi e le societa' consortili, superamento del limite previsto dall'art. 12, comma 2, relativamente alla partecipazione di imprese non artigiane;
- 7) in caso di inosservanza delle disposizioni previste all'art. 24, comma 4.».

Capo III

Commissione regionale per l'artigianato

Art. 29

Modifiche all'art. 21 della legge regionale n. 12/2002

1. All'art. 21 della legge regionale n. 12/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera d) del comma 2 le parole «al riconoscimento delle medesime» sono sostituite dalle seguenti: «, annualmente, all'eventuale aggiornamento degli stessi»;

b) dopo la lettera a) del comma 3 e' inserita la seguente:
«a-bis) progetti di orientamento e assistenza alle imprese artigiane finalizzati al rafforzamento competitivo;».

Art. 30

Modifica all'art. 23-bis della legge regionale n. 12/2002

1. Al comma 4 dell'art. 23-bis della legge regionale n. 12/2002 le parole «Commissione regionale» sono sostituite dalle seguenti: «Giunta regionale, su proposta della Commissione regionale».

Capo IV

Attivita' di acconciatore, di estetista, di panificazione e di tintolavanderia

Art. 31

Modifiche all'art. 24 della legge regionale n. 12/2002

1. All'art. 24 della legge regionale n. 12/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera h) del comma 1 le parole «e l'ampliamento dell'impianto di panificazione ovvero dell'impianto di cottura,» sono sostituite dalle seguenti: «o la trasformazione di un'impresa di panificazione di cui all'art. 36, comma 1,».

b) alla lettera k) del comma 1 dopo la parola «tintolavanderia» sono inserite le seguenti: «e di lavanderia»;

c) al comma 6 le parole «il tavolo di collaborazione di cui all'art. 5, comma 2, della legge regionale n. 3/2001» sono sostituite dalle seguenti: «il gruppo tecnico regionale per la gestione del portale di cui all'art. 5, comma 5, della legge regionale n. 3/2001».

Art. 32

Modifica alla rubrica del capo II del titolo III
della legge regionale n. 12/2002

1. Alla rubrica del capo II del titolo III della legge regionale n. 12/2002 le parole «parrucchiere misto» sono sostituite dalla seguente: «acconciatore».

Art. 33

Modifiche all'art. 25 della legge regionale n. 12/2002

1. All'art. 25 della legge regionale n. 12/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole «all'Allegato A» sono sostituite dalle seguenti: «all'elenco allegato alla legge 4 gennaio 1990, n. 1 (Disciplina dell'attività di estetista),»;

b) al comma 3 le parole «apparecchi di cui all'Allegato A» sono sostituite dalle seguenti: «apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui al comma 2, in conformità alle disposizioni di cui al regolamento emanato con decreto ministeriale 12 maggio 2011, n. 110 (Regolamento di attuazione dell'art. 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l'attività di estetista)»;

c) il comma 4 è abrogato.

Art. 34

Modifiche all'art. 36 della legge regionale n. 12/2002

1. All'art. 36 della legge regionale n. 12/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il presente capo si applica alle imprese di panificazione:

a) che sono abilitate ad attivare un impianto di panificazione che per struttura e organizzazione del lavoro sono in grado di esercitare, nel proprio ambito, l'intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime fino alla cottura totale del pane stesso;

b) che sono abilitate ad attivare un impianto di panificazione finalizzato alla produzione di impasti da pane o alla cottura completa degli stessi e che per struttura e organizzazione del lavoro sono in grado di esercitare, nel proprio ambito, il ciclo di produzione volto all'ottenimento di tali prodotti.»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Non è considerata impresa di panificazione ai sensi del comma 1 l'esercizio commerciale che si limita al completamento della cottura del prodotto intermedio di panificazione.».

Art. 35

Abrogazione dell'art. 40 della legge regionale n. 12/2002

1. L'art. 40 della legge regionale n. 12/2002 e' abrogato.

Art. 36

Modifica all'art. 40-bis della legge regionale n. 12/2002

1. Dopo il comma 2 dell'art. 40-bis della legge regionale n. 12/2002 e' inserito il seguente:

«2-bis. Alle imprese di lavanderia dotate esclusivamente di lavatrici professionali ad acqua ed essiccatori destinati a essere utilizzati direttamente dalla clientela previo acquisto di appositi gettoni, in seguito denominate lavanderie self service, si applicano le disposizioni di cui all'art. 79, comma 1-bis, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).».

Art. 37

Modifiche all'art. 40-ter della legge regionale n. 12/2002

1. All'art. 40-ter della legge regionale n. 12/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole «di tintolavanderia» sono inserite le seguenti: «e di lavanderia self service»;

b) al comma 2 la parola «artigiana» e' soppressa e le parole «garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attivita' medesime» sono sostituite dalle seguenti: «svolge prevalentemente e professionalmente la propria attivita' nella sede indicata».

Capo V

Incentivi alle imprese e funzioni delegate

Art. 38

Modifica all'art. 62 della legge regionale n. 12/2002

1. Al comma 1 dell'art. 62 della legge regionale n. 12/2002 dopo le parole «al fine di favorire la continuita'» sono inserite le seguenti: «e il ricambio generazionale».

Art. 39

Modifica all'art. 72-bis della legge regionale n. 12/2002

1. Il comma 3 dell'art. 72-bis della legge regionale n. 12/2002 e' sostituito dal seguente:

«3. Sono, altresì, delegate al CATA le funzioni amministrative concernenti la concessione dei seguenti incentivi:

a) incentivi alle imprese di nuova costituzione di cui all'art. 42-bis;

b) finanziamenti a favore dell'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura di cui all'art. 54;

c) finanziamenti per sostenere l'adeguamento di strutture e impianti di cui all'art. 55;

d) incentivi per le consulenze concernenti l'innovazione, la qualità e la certificazione dei prodotti, l'organizzazione aziendale e il miglioramento ambientale e delle condizioni dei luoghi di lavoro, di cui all'art. 56, comma 1, lettera a);

e) incentivi per l'analisi di fattibilità e consulenza economico-finanziaria per la realizzazione di nuove iniziative economiche di cui all'art. 56, comma 1, lettera b);

f) incentivi per la partecipazione a mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni commerciali nazionali ed estere, di cui all'art. 56, comma 1, lettera c);

g) incentivi per l'acquisizione da parte delle imprese artigiane della qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, di cui all'art. 56, comma 1, lettera c-bis);

h) incentivi per la diffusione e promozione del commercio elettronico di cui all'art. 57;

i) incentivi a favore della nuova imprenditorialita' di cui all'art. 61;

j) incentivi a favore della successione nell'impresa di cui all'art. 62.».

2. I procedimenti di concessione degli incentivi di cui all'art. 72-bis, comma 3, lettere b), d), g), i) e j), della legge regionale n. 12/2002, come modificato dal comma 1, in corso alla data del 31 dicembre 2013, sono definiti da Unioncamere FVG.

3. La delega di funzioni al CATA di cui all'art. 72-bis, comma 3, lettere b), d), g), i) e j), della legge regionale n. 12/2002, come modificato dal comma 1, decorre dal 1° gennaio 2014.

4. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'art. 72-bis, comma 3, della legge regionale n. 12/2002, come modificato dal comma 1, limitatamente alle lettere a), c), e), f) e h), continuano a far carico all'unita' di bilancio 1.5.2.1028 e al capitolo 9615 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e per l'anno 2013.

5. Gli oneri derivanti dal combinato disposto di cui ai commi 1 e 3 fanno carico, a decorrere dal 1° gennaio 2014, all'unita' di bilancio 1.5.2.1028 e al capitolo 9615 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e per l'anno 2013.

Art. 40

Abrogazione dell'allegato A della legge regionale n. 12/2002

1. L'allegato A della legge regionale n. 12/2002 e' abrogato.

Capo VI

Modifiche alla legge regionale n. 7/2011

Art. 41

Modifiche all'art. 79 della legge regionale n. 7/2011

1. All'art. 79 della legge regionale 17 giugno 2011, n. 7 (Adeguamenti della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato). Modifiche alle leggi regionali nn. 50/1993, 4/2005, 7/2003, 29/2005, e 11/2009 in materia di attivita' economiche), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4-bis e' abrogato;

b) al comma 16, dopo il primo periodo, e' aggiunto il seguente:

«Le imprese di tintolavanderia e di lavanderia a gettone sono tenute ad adeguarsi, entro due anni dall'adozione dei regolamenti comunali, alle prescrizioni ivi previste.».

Titolo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SVILUPPO DEL SISTEMA TURISTICO REGIONALE

Capo I

Competenze dei comuni

Art. 42

Modifiche all'art. 49 della legge regionale n. 18/2003

1. All'art. 49 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Contributi al Comitato regionale dell'Unione nazionale Pro Loco d'Italia - Friuli-Venezia Giulia (UNPLI))»;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comitato regionale dell'Unione nazionale Pro Loco d'Italia - Friuli-Venezia Giulia (UNPLI) contributi per l'istituzione e il funzionamento degli uffici IAT gestiti dalle Pro Loco e dai loro Consorzi.».

2. In relazione al disposto di cui all'art. 49, comma 1, della legge regionale n. 18/2003, come modificato dal comma 1, lettera b), all'unità di bilancio 1.3.1.5037 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, la denominazione del capitolo 9238 è sostituita con la seguente: «Contributi al Comitato regionale dell'Unione nazionale Pro Loco d'Italia - Friuli-Venezia Giulia (UNPLI) per l'istituzione e il funzionamento degli uffici IAT gestiti dalle Pro Loco e dai loro Consorzi».

Art. 43

Inserimento dell'art. 24-bis nella legge regionale n. 2/2002

1. Dopo l'art. 24 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), è inserito il seguente:

«Art. 24-bis funzionamento IAT

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla TurismoFVG un contributo per il funzionamento delle IAT gestite dai Comuni della regione.».

2. Per le finalità previste dall'art. 24-bis, comma 1, della legge regionale n. 2/2002, come inserito dal comma 1, è autorizzata la spesa di 450.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 1.3.1.5037 e del capitolo 9335 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 con la denominazione «Contributo alla TurismoFVG per il funzionamento delle IAT gestite dai Comuni della regione».

3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 1.3.1.5037 e dal capitolo 9238 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

Art. 44

Sostituzione dell'art. 25 della legge regionale n. 2/2002

1. L'art. 25 della legge regionale n. 2/2002, è sostituito dal seguente:

«Art. 25 competenze

1. I Comuni esercitano le competenze a essi espressamente attribuite in materia di strutture ricettive turistiche e di agenzie di viaggio e turismo, con particolare riferimento ai procedimenti amministrativi concernenti l'esercizio delle attività, in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale), e dal decreto del Presidente della Regione 23 agosto 2011, n. 206 (Regolamento per il Portale dello sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi ai sensi dell'art. 5, comma 5, della legge regionale 12

febbraio 2001, n. 3):

a) gestiscono le procedure e le formalita' relative all'avvio ed esercizio delle attivita' disciplinate nei titoli III, IV e V;

b) svolgono attivita' di vigilanza e controllo in materia di strutture ricettive, di agenzie di viaggio e turismo e di stabilimenti balneari;

c) provvedono alla raccolta dei dati statistici relativi ai flussi turistici ai fini e con le modalita' di cui all'art. 94;

d) provvedono alla gestione di aree attrezzate a supporto del turismo itinerante ai fini e con le modalita' di cui all'art. 107;

e) istituiscono punti informativi denominati «TurismoFVG» con lo scopo di fornire informazioni turistiche, offrire tutela e accoglienza al turista, in collaborazione con gli Uffici di informazione e accoglienza turistica di cui all'art. 24.

2. I Comuni svolgono:

a) attivita' di promozione turistica delle localita' situate nel territorio di competenza;

b) attivita' di promozione e di gestione di attivita' economiche turistiche di interesse regionale in ambito locale, mediante la partecipazione alle societa' d'area di cui all'art. 7;

c) promozione e commercializzazione dell'offerta turistica regionale e locale mediante la partecipazione ai Consorzi turistici di cui all'art. 36.».

Capo II

Attivita' di viaggio e turismo

Art. 45

Sostituzione dell'art. 38 della legge regionale n. 2/2002

1. L'art. 38 della legge regionale n. 2/2002 e' sostituito dal seguente:

«Art. 38 definizione

1. Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese turistiche che esercitano congiuntamente o disgiuntamente attivita' di produzione, organizzazione, intermediazione di viaggi e soggiorni e ogni altra forma di prestazione turistica a servizio dei clienti, sia di accoglienza che di assistenza, con o senza vendita diretta al pubblico, in conformita' ai principi in materia di tutela del consumatore di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229).».

Art. 46

Sostituzione dell'art. 40 della legge regionale n. 2/2002

1. L'art. 40 della legge regionale n. 2/2002 e' sostituito dal seguente:

«Art. 40 segnalazione certificata di inizio attivita' per l'esercizio di agenzia di viaggio e turismo

1. L'esercizio dell'attivita' di agenzia di viaggio e turismo e' soggetto a segnalazione certificata di inizio attivita', di seguito SCIA, ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), corredata delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorieta' rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e riguardanti:

a) il godimento dei diritti civili e politici;

b) il non trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 11 e 92 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e il non avere procedimenti

pendenti a proprio carico per i reati ivi indicati;

c) il non essere stato dichiarato fallito con sentenza passata in giudicato, ne' sottoposto a concordato preventivo;

d) il possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 45;

e) la disponibilita' di locali destinati in via esclusiva all'attivita' di agenzia di viaggio e turismo o distinti in caso di svolgimento di attivita' diverse negli stessi locali;

f) le generalita' del Direttore tecnico iscritto all'albo regionale di cui all'art. 47;

g) la denominazione dell'agenzia di viaggio e turismo; la denominazione scelta, segnalata all'esterno del locale con un'insegna, e' tale da non ingenerare confusione nel consumatore e non essere coincidente con la denominazione di comuni o regioni italiane, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 settembre 2002, (Recepimento dell'accordo fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome sui principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico).

2. Alla SCIA sono allegate:

a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto, in caso di societa';

b) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' attestante l'attribuzione dei poteri di rappresentanza in caso di gestione dell'agenzia di viaggio da parte di un legale rappresentante o da un institore;

c) la documentazione comprovante l'avvenuta stipulazione dell'assicurazione obbligatoria ai sensi dell'art. 49 e comprovante l'avvenuto pagamento del premio.

3. La SCIA e' inoltrata allo sportello unico per le attivita' produttive e per le attivita' di servizi, di seguito SUAP, del Comune territorialmente competente, in conformita' alla legge regionale 3/2001 e al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/Ce relativa ai servizi nel mercato interno).

4. L'attivita' puo' essere iniziata dalla data della presentazione della SCIA allo SUAP territorialmente competente, ed entro i dodici mesi successivi, scaduti i quali e' necessaria la presentazione di una nuova SCIA.

5. Sono soggette a SCIA le variazioni intervenute nel corso dello svolgimento dell'attivita' di agenzia di viaggio e turismo comportanti:

a) il trasferimento di titolarita';

b) il cambio della direzione tecnica, da segnalare nel termine di cui all'art. 55-bis, comma 4, lettera b);

c) la variazione della denominazione o ragione sociale della societa' o della ditta, se impresa individuale;

d) il trasferimento di sede.

6. Sono soggette a comunicazione al Comune territorialmente competente:

a) l'apertura stagionale di un'agenzia di viaggio e turismo, che in ogni caso non puo' essere inferiore a quattro mesi nel corso dell'anno solare;

b) l'apertura di una filiale dell'agenzia di viaggio e turismo, ai fini dell'accertamento della disponibilita' dei locali, dell'esclusivita' o della opportuna distinzione in caso di svolgimento negli stessi di attivita' diverse;

c) la chiusura temporanea dell'agenzia di viaggio e turismo, da comunicare almeno sette giorni prima della programmata chiusura, che non puo' essere superiore a quaranta giorni nel corso dell'anno solare, eventualmente prorogabile fino a sei mesi in caso di gravi e comprovati motivi;

d) l'assenza del Direttore tecnico per un periodo superiore a trenta giorni consecutivi.

7. Il Comune provvede a effettuare i controlli sulle dichiarazioni presentate, ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

8. Il Comune territorialmente competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui ai commi 1 e 2, nel

termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove cio' sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attivita' e i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990.

9. L'esercizio dell'attivita' di agenzia di viaggio e turismo da parte di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e' subordinato agli adempimenti previsti dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), e dal decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).».

Art. 47

Sostituzione dell'art. 45 della legge regionale n. 2/2002

1. L'art. 45 della legge regionale n. 2/2002 e' sostituito dal seguente:

«Art. 45 direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo

1. Il titolare dell'agenzia di viaggio e turismo deve essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo conseguita con le modalita' indicate nel regolamento di cui all'art. 46 ovvero essere in possesso delle qualifiche professionali di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).

2. Qualora il titolare di agenzia di viaggio e turismo non possieda i requisiti di cui al comma 1 nomina un direttore tecnico.

3. I direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo hanno l'obbligo di svolgere la loro attivita' con continuita' ed esclusivita'.

4. L'Amministrazione regionale promuove, anche in collaborazione con i Centri di assistenza tecnica di cui all'art. 85 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attivita' commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»), l'organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento professionale per l'esercizio dell'attivita' di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo.».

Art. 48

Sostituzione dell'art. 46 della legge regionale n. 2/2002

1. L'art. 46 della legge regionale n. 2/2002 e' sostituito dal seguente:

«Art. 46 regolamento regionale

1. Con regolamento regionale sono disciplinate le modalita' per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo.».

Art. 49

Sostituzione dell'art. 49 della legge regionale n. 2/2002

1. L'art. 49 della legge regionale n. 2/2002 e' sostituito dal seguente:

«Art. 49 assicurazione

1. L'organizzatore e l'intermediario di viaggio, come definiti dall'art. 33 dell'allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e scambio), hanno l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio in relazione al costo complessivo dei servizi offerti, in conformità a quanto previsto dagli articoli 19 e 50 del decreto legislativo n. 79/2011.

2. In caso di accertata mancanza di polizza assicurativa si applica l'art. 40, comma 8.».

Art. 50

Sostituzione dell'art. 50 della legge regionale n. 2/2002

1. L'art. 50 della legge regionale n. 2/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 50 opuscoli informativi

1. Gli opuscoli informativi, nonché le informazioni e i materiali illustrativi divulgati su supporto elettronico o per via telematica, sono redatti in conformità a quanto previsto dall'art. 38 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 79/2011 e qualora riguardino viaggi collettivi o individuali all'estero, in conformità all'art. 16 della legge 3 agosto 1998, n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù), e all'art. 17 della legge 2 marzo 2006, n. 38 (Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedo-pornografia anche a mezzo Internet).».

Art. 51

Modifiche all'art. 52 della legge regionale n. 2/2002

1. All'art. 52 della legge regionale n. 2/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera c) del comma 1 è aggiunta la seguente:

«c-bis) nomina di un responsabile delle attività turistiche in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 11 del regio decreto n. 773/1931.»;

b) al comma 3 le parole «agenzie di viaggio e turismo autorizzate ai sensi dell'art. 40» sono sostituite dalle seguenti: «agenzie di viaggio di cui all'art. 38»;

c) al comma 4 le parole «ai tre giorni» sono sostituite dalle seguenti: «a un giorno».

Art. 52

Sostituzione dell'art. 55 della legge regionale n. 2/2002

1. L'art. 55 della legge regionale n. 2/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 55 sanzioni amministrative

1. L'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo, in mancanza di SCIA, è punito con una sanzione amministrativa da 10.000 euro a 30.000 euro e il divieto di prosecuzione dell'attività per i due anni successivi all'accertamento della violazione.

2. Nei casi di cui all'art. 39, comma 2, l'esercizio delle professioni turistiche da parte di soggetti non autorizzati, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 3.000 euro a carico del titolare dell'agenzia di viaggio e turismo, fermo restando quanto previsto dall'art. 142.

3. L'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo in

locali non destinati in via esclusiva all'attivita' di agenzia di viaggio e turismo ovvero privi di distinzioni in caso di svolgimento di altre attivita' ai sensi dell'art. 40, comma 1, lettera e), e' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro.

4. L'esercizio dell'attivita' di agenzia di viaggio e turismo in locali diversi da quelli indicati nella SCIA, sebbene idonei strutturalmente e funzionalmente all'esercizio dell'attivita', e' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro.

5. L'esercizio dell'attivita' di agenzia di viaggio e turismo in locali diversi da quelli indicati nella SCIA, non idonei strutturalmente e funzionalmente all'esercizio dell'attivita', e' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro, fatto salvo quanto previsto dalle norme in materia di igiene e sanita' pubblica.

6. L'utilizzo di una denominazione diversa da quella dichiarata nella SCIA comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro.

7. La violazione delle disposizioni in materia di apertura ed esercizio a carattere stagionale di agenzie di viaggio e turismo di cui all'art. 40, comma 6, lettera a), comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro.

8. La violazione delle disposizioni di cui all'art. 40, comma 6, lettera c), e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 3.000 euro e in caso di mancata riapertura nei termini previsti, con la sospensione dell'attivita' ai sensi dell'art. 55-bis.

9. L'esercizio di una agenzia di viaggio e turismo in mancanza dell'abilitazione all'esercizio della professione di direttore tecnico ovvero delle qualifiche professionali di cui all'art. 45, commi 1 e 2, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 6.000 euro a 18.000 euro. In caso di recidiva e' disposto, altresì, il divieto di prosecuzione dell'attivita' per i due anni successivi all'accertamento della violazione.

10. La violazione degli obblighi di prestazione continuativa ed esclusiva di cui all'art. 45, comma 3, da parte dei direttori tecnici, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 3.000 euro e, in caso di recidiva, la cancellazione dall'albo di cui all'art. 47.

11. La violazione delle disposizioni di cui all'art. 52, commi 1, 2 e 3, e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 1.500 euro.

12. In caso di recidiva le sanzioni amministrative pecuniarie sono raddoppiate nella loro misura minima e massima. Si ha recidiva qualora la stessa violazione e' commessa per due volte nel corso dell'anno solare, anche in caso di avvenuto pagamento della sanzione. In caso di recidiva, oltre al pagamento della sanzione, il Comune territorialmente competente dispone la sospensione dell'attivita' per un periodo da tre a centottanta giorni.».

Art. 53

Inserimento dell'art. 55-bis nella legge regionale n. 2/2002

1. Dopo l'art. 55 della legge regionale n. 2/2002 e' inserito il seguente:

«Art. 55-bis sospensione, divieto di prosecuzione dell'attivita' e applicazione delle sanzioni

1. Il Comune dispone la sospensione dell'attivita' di agenzia di viaggio e turismo per un periodo da tre a centottanta giorni, nei seguenti casi:

a) qualora l'attivita' esercitata sia diversa da quella dichiarata nella SCIA;

b) qualora in caso di cessazione o sostituzione del direttore tecnico, il titolare non abbia provveduto alla segnalazione di cui all'art. 40, comma 5, lettera b), entro sessanta giorni dall'avvenuta

cessazione o sostituzione;

c) in ogni caso di accertata carenza dei requisiti e presupposti di cui all'art. 40, commi 1 e 2;

d) in caso di recidiva ai sensi dell'art. 55, comma 12.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 40, comma 8, il Comune dispone il divieto di prosecuzione dell'attivita' di agenzia di viaggio e turismo qualora accerti:

a) che l'attivita' di agenzia di viaggio e turismo e' esercitata in mancanza di SCIA;

b) la mancanza o il venir meno dei requisiti di cui all'art. 40;

c) che alla scadenza dei termini di sospensione dell'attivita', non si sia provveduto a rimuovere le cause che hanno dato origine alla sospensione.

3. L'esercizio dell'attivita' di agenzia di viaggio e turismo durante il periodo di sospensione o divieto di esercizio dell'attivita' e' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 1.000 euro.

4. Le sanzioni amministrative sono applicate dai Comuni secondo i rispettivi ordinamenti, nel rispetto della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali).

5. I proventi delle sanzioni di cui all'art. 55 sono integralmente devoluti al Comune nel cui ambito e' stata accertata la violazione.».

Capo III

Strutture ricettive turistiche

Art. 54

Sostituzione dell'art. 56 della legge regionale n. 2/2002

1. L'art. 56 della legge regionale n. 2/2002 e' sostituito dal seguente:

«Art. 56 segnalazione certificata di inizio attivita' per l'esercizio di strutture ricettive turistiche

1. L'esercizio delle strutture ricettive turistiche disciplinate dalle norme del presente capo e' soggetto a segnalazione certificata di inizio attivita', di seguito SCIA, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990, corredata delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorieta' rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e riguardanti:

a) il godimento dei diritti civili e politici;

b) il non trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 11 e 92 del regio decreto n. 773/1931 e il non avere procedimenti penali a proprio carico per i delitti ivi indicati;

c) il non essere stato dichiarato fallito con sentenza passata in giudicato, ne' sottoposto a concordato preventivo;

d) l'essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 56-bis in caso di somministrazione di alimenti e bevande, e all'art. 88;

e) il titolo di disponibilita' della struttura ricettiva turistica;

f) il rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, di pubblica sicurezza, igienico sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro;

g) la denominazione e l'ubicazione della struttura ricettiva;

h) la data prevista per l'inizio dell'attivita'.

2. Alla SCIA sono allegate:

a) una dichiarazione sostitutiva attestante l'attribuzione dei poteri di rappresentanza in caso di gestione dell'attivita' da parte di un legale rappresentante o di un institore;

b) una relazione tecnico-descrittiva delle caratteristiche della struttura;

c) la scheda di denuncia delle attrezzature e dei servizi compilata su appositi moduli approvati con decreto del Direttore centrale attivita' produttive e forniti dal Comune territorialmente competente, ai fini della classificazione delle strutture ricettive turistiche di cui agli articoli 64, 65, 67, 68, 81, 83 e 84 e

contenente l'indicazione dei requisiti minimi qualitativi di cui agli allegati da «A» a «C» alla presente legge;

d) una dichiarazione relativa al possesso dei requisiti e caratteristiche tecniche delle strutture di cui agli articoli 71, 73, e 77, indicati negli allegati da «D» a «F» alla presente legge;

e) la notifica igienico-sanitaria (NIA) resa ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari e della deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2006, n. 3160 (Linee guida applicative del Regolamento n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari), in caso di somministrazione di alimenti e bevande;

f) una dichiarazione relativa alla denominazione e al segno distintivo della struttura ricettiva, in conformita' a quanto previsto dal regolamento di cui all'art. 62.

3. In caso di esercizio di una casa per ferie, e' allegata una dichiarazione da cui risulta che la struttura ospita esclusivamente assistiti, associati, dipendenti e loro familiari, dell'ente, associazione, cooperativa o azienda da cui e' gestita ovvero da enti, associazioni cooperative e aziende per le medesime finalita'.

4. La SCIA e' inoltrata allo SUAP del Comune territorialmente competente, in conformita' alla legge regionale n. 3/2002 e al decreto legislativo n. 59/2010.

5. L'attivita' puo' essere iniziata dalla data della presentazione della SCIA allo SUAP competente, ed entro i dodici mesi successivi, scaduti i quali e' necessaria la presentazione di una nuova SCIA.

6. Il Comune provvede ad acquisire d'ufficio ogni eventuale attestazione sanitaria e a effettuare i controlli sulle dichiarazioni presentate, ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

7. Il Comune territorialmente competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui ai commi 1, 2 e 3, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove cio' sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attivita' e i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990.

8. Sono soggette a SCIA, entro trenta giorni dal loro verificarsi, le variazioni intervenute, anche se non comportanti una diversa classificazione della struttura ricettiva.».

Art. 55

Inserimento dell'art. 56-bis nella legge regionale n. 2/2002

1. Dopo l'art. 56 della legge regionale n. 2/2002 e' inserito il seguente:

«Art. 56-bis requisiti per l'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande

1. L'esercizio di strutture ricettive turistiche congiuntamente all'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande, ove rivolta al pubblico, e' consentito a chi e' in possesso dei requisiti di cui all'art. 71, comma 6, del decreto legislativo n. 59/2010, fermo restando quanto previsto dall'art. 88.».

Art. 56

Sostituzione dell'art. 57 della legge regionale n. 2/2002

1. L'art. 57 della legge regionale n. 2/2002 e' sostituito dal seguente:

«Art. 57 aggiornamento della classificazione

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 56, comma 8, il mantenimento dei requisiti della struttura indicati nella scheda di denuncia delle attrezzature e dei servizi di cui all'art. 56, comma

2, lettera c), ai fini della classificazione, e' soggetto a verifica periodica e ad aggiornamento ogni cinque anni.

2. Per le finalita' di cui al comma 1 il titolare o gestore delle strutture ricettive invia al Comune territorialmente competente la scheda di denuncia delle attrezzature e dei servizi compilata su moduli approvati con decreto del Direttore centrale attivita' produttive e forniti dal Comune territorialmente competente stesso, entro sessanta giorni dalla scadenza dei cinque anni decorrenti dalla data di inizio attivita' indicata nella SCIA.

3. Qualora la struttura ricettiva sia gia' stata classificata alla data di entrata in vigore della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4 (Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitivita' delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali nn. 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale n. 2/2002 in materia di turismo), la verifica periodica e l'aggiornamento della classificazione decorrono dalla data di adozione dell'ultimo provvedimento di classificazione da parte del Comune.».

Art. 57

Sostituzione dell'art. 62 della legge regionale n. 2/2002

1. L'art. 62 della legge regionale n. 2/2002 e' sostituito dal seguente:

«Art. 62 regolamenti

1. Con regolamento regionale sono disciplinati:

a) le caratteristiche della denominazione, del segno distintivo e della sua pubblicita';

b) la composizione e il funzionamento della Commissione giudicatrice per l'esame di idoneita' all'esercizio dell'attivita' di impresa ricettiva di cui all'art. 90, comma 1, e le materie d'esame.».

Art. 58

Sostituzione dell'art. 63 della legge regionale n. 2/2002

1. L'art. 63 della legge regionale n. 2/2002 e' sostituito dal seguente:

«Art. 63 certificazione di qualita'

1. Fermo restando il rispetto delle norme in materia di sicurezza alimentare e di sicurezza nei luoghi di lavoro, l'Amministrazione regionale promuove la realizzazione di un sistema di certificazione di qualita' su base volontaria che consenta la misurazione e la valutazione della qualita' del servizio offerto, inteso anche come miglioramento e riqualificazione dell'offerta turistica nel senso della promozione del turismo accessibile, del turismo giovanile e didattico-naturalistico e della piu' ampia fruizione del patrimonio storico, artistico, archeologico e culturale del territorio.

2. Per le finalita' di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale promuove accordi con i Comuni, le Camere di commercio, anche per il tramite di Unioncamere FVG, la TurismoFVG, i Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali, i Consorzi turistici, gli operatori del settore e le associazioni di consumatori operanti sul territorio regionale.

3. Con regolamento regionale sono determinati:

a) i criteri e i parametri per la realizzazione del sistema di certificazione di qualita';

b) il procedimento per l'adesione volontaria al sistema di certificazione di qualita';

c) le procedure per la verifica e il controllo del mantenimento dei parametri di qualita'.».

Art. 59

Modifiche all'art. 65 della legge regionale n. 2/2002

1. All'art. 65 della legge regionale n. 2/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «da uno a cinque» sono sostituite dalle seguenti: «uno, due, tre, tre Superior, quattro, quattro Superior, cinque»;

b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:

«2. I requisiti minimi qualitativi per la classificazione degli alberghi diffusi sono indicati con regolamento del Comune sul cui territorio insistono le strutture o, nel caso in cui la dislocazione interessi piu' Comuni, dal Comune in cui ha sede l'ufficio di ricevimento principale. In ogni caso il numero dei posti letto non puo' essere complessivamente inferiore a ottanta. Le unita' abitative sono ubicate solo nei Comuni amministrativamente confinanti con il Comune in cui ha sede l'ufficio di ricevimento principale dell'albergo diffuso.»;

c) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:

«2-bis. Le country house - residenze rurali di cui all'art. 64, comma 7-bis, sono classificate in base ai requisiti minimi obbligatori indicati nell'allegato «A», lettera A3, facente parte integrante della presente legge.».

Art. 60

Sostituzione dell'art. 81 della legge regionale n. 2/2002

1. L'art. 81 della legge regionale n. 2/2002 e' sostituito dal seguente:

«Art. 81 be and breakfast

1. L'attivita' di be and breakfast e' esercitata da coloro i quali, nell'ambito della propria residenza, comprese le pertinenze, offrono occasionalmente alloggio e prima colazione, in non piu' di quattro camere e con un massimo di otto posti letto, avvalendosi della normale organizzazione familiare, privilegiando nell'offerta della prima colazione l'utilizzo di prodotti agricoli regionali di cui all'art. 1, comma 2, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 4 (Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli regionali).

2. Gli esercizi di bed and breakfast si distinguono in:

a) categoria standard;

b) categoria comfort, se dotati di bagno privato per ciascuna camera e in possesso dei requisiti di cui alle lettere A), B) e C) dell'allegato «B-bis» di cui all'art. 6 della legge regionale n. 13/2010;

c) categoria superior se in possesso dei requisiti di cui alla lettera b), nonche' di almeno tre dei requisiti di cui alla lettera D) dell'allegato «B-bis» di cui all'art. 6 della legge regionale n. 13/2010.

3. Ai fini del rispetto delle norme igieniche e sanitarie in materia di manipolazione di cibi e bevande, i titolari di be and breakfast partecipano a corsi professionali ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge regionale 18 agosto 2005, n. 21 (Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanita' pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale).».

Art. 61

Sostituzione dell'art. 82-bis della legge regionale n. 2/2002

1. L'art. 82-bis della legge regionale n. 2/2002 e' sostituito dal seguente:

«Art. 82-bis contributi

1. La Regione concede contributi in conto capitale, fino al 50 per cento della spesa ammissibile, per un importo massimo di 6.000 euro per posto letto e comunque fino all'importo complessivo di 30.000 euro, per iniziative rivolte alla riqualificazione o all'ammodernamento dei locali adibiti o da adibirsi all'attivita' di

be and breakfast, comportanti lavori riconducibili agli articoli 17, 18 e 19 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), da realizzarsi a mezzo di idonea progettazione da produrre ai sensi dell'art. 59 della legge regionale n. 14/2002, con esclusione degli interventi di nuova costruzione.

2. I progetti prevedono l'accessibilita' ai portatori di handicap in conformita' a quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia.

3. Nelle spese per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 sono ammesse anche quelle sostenute per l'acquisto di arredi e attrezzature, purché strettamente connesse e dimensionate allo svolgimento dell'attivita' di be and breakfast.

4. Ai sensi dell'art. 32 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), il soggetto beneficiario degli incentivi regionali ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili per la durata di cinque anni. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari, sia i beni oggetto di incentivi.».

Art. 62

Modifica all'art. 83 della legge regionale n. 2/2002

1. Dopo il comma 5 dell'art. 83 della legge regionale n. 2/2002 e' aggiunto il seguente:

«5-bis. Nelle unita' abitative ammobiliate a uso turistico sono assicurati servizi essenziali quali l'erogazione di energia elettrica, acqua, gas, la sostituzione di arredi, corredi e dotazioni deteriorati, la pulizia a ogni cambio di cliente, nonché il riscaldamento nelle strutture site in localita' poste al di sopra degli 800 metri sul livello del mare.».

Art. 63

Sostituzione dell'art. 84 della legge regionale n. 2/2002

1. L'art. 84 della legge regionale n. 2/2002 e' sostituito dal seguente:

«Art. 84 classificazione

1. Le unita' abitative ammobiliate a uso turistico sono classificate in base al punteggio ottenuto secondo quanto previsto nell'allegato «C», facente parte integrante della presente legge.».

Art. 64

Modifica all'art. 85 della legge regionale n. 2/2002

1. Al comma 1 dell'art. 85 della legge regionale n. 2/2002 le parole «case e appartamenti per vacanze» sono sostituite dalle seguenti: «unita' abitative ammobiliate a uso turistico».

Art. 65

Sostituzione dell'art. 87 della legge regionale n. 2/2002

1. L'art. 87 della legge regionale n. 2/2002 e' sostituito dal seguente:

«Art. 87 iscrizione nel registro delle imprese

1. Ai fini dell'esercizio delle strutture ricettive in forma di impresa, i titolari o gestori si iscrivono nel registro delle imprese, istituito presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura).».

Art. 66

Modifica all'art. 88 della legge regionale n. 2/2002

1. Il comma 1 dell'art. 88 della legge regionale n. 2/2002 e' sostituito dal seguente:

«1. Ai fini dell'esercizio dell'attivita' di impresa ricettiva e per le finalita' di tutela del consumatore, il titolare o il legale rappresentante ovvero, in alternativa, la persona specificatamente preposta all'attivita' di impresa ricettiva, devono essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) aver superato l'esame di idoneita' all'esercizio di attivita' di impresa ricettiva di cui all'art. 89;

b) essere stato iscritto nella sezione speciale del registro degli esercenti il commercio istituita dall'art. 5, secondo comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217 (Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica), ovvero al ruolo di cui all'art. 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39 (Modifiche e integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore), sezione agenti immobiliari e agenti muniti di mandato a titolo oneroso, limitatamente all'attivita' di gestione di case e appartamenti per vacanze.».

Art. 67

Sostituzione dell'art. 90 della legge regionale n. 2/2002

1. L'art. 90 della legge regionale n. 2/2002 e' sostituito dal seguente:

«Art. 90 commissione e materie d'esame

1. Presso ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della regione e' istituita una commissione giudicatrice per l'esame di idoneita' all'esercizio dell'attivita' di impresa ricettiva, nominata dal medesimo ente.

2. L'ente di cui al comma 1 indica, nell'ambito delle materie d'esame, gli argomenti che formano oggetto delle prove d'esame, stabilendo i termini e le modalita' per la loro effettuazione.».

Art. 68

Modifiche all'art. 91 della legge regionale n. 2/2002

1. Al comma 1 dell'art. 91 della legge regionale n. 2/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole «anche in collaborazione con i» sono sostituite dalle seguenti: «per il tramite dei»;

b) le parole «alla legge regionale n. 8/1999» sono sostituite dalle seguenti: «alla legge regionale n. 29/2005»;

c) le parole «decreto del Presidente della Regione» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento».

Art. 69

Modifica all'art. 92 della legge regionale n. 2/2002

1. Al comma 1 dell'art. 92 della legge regionale n. 2/2002 le parole «dell'autorizzazione,» sono soppresse.

Art. 70

Modifica all'art. 93 della legge regionale n. 2/2002

1. Al comma 3 dell'art. 93 della legge regionale n. 2/2002 le parole «Le case e appartamenti per vacanze e gli alloggi per uso turistico di cui all'art. 86» sono sostituite dalle seguenti: «Le unita' abitative ammobiliate a uso turistico».

Art. 71

Modifica all'art. 94 della legge regionale n. 2/2002

1. Il comma 1 dell'art. 94 della legge regionale n. 2/2002 e' sostituito dal seguente:

«1. Ai fini della rilevazione statistica, i gestori delle strutture ricettive comunicano giornalmente il movimento degli ospiti ai Comuni competenti per territorio su moduli ISTAT.».

Art. 72

Sostituzione dell'art. 96 della legge regionale n. 2/2002

1. L'art. 96 della legge regionale n. 2/2002 e' sostituito dal seguente:

«Art. 96 pubblicita' dei prezzi e servizi offerti

1. Ai fini di tutela del turista e' fatto obbligo ai titolari o gestori delle strutture ricettive di esporre nel luogo di ricevimento degli ospiti, in maniera visibile al pubblico, i prezzi praticati nell'anno in corso e di esporre nelle camere e nelle unita' abitative la scheda di denuncia delle attrezzature e dei servizi forniti nella struttura medesima.».

Art. 73

Sostituzione dell'art. 100 della legge regionale n. 2/2002

1. L'art. 100 della legge regionale n. 2/2002 e' sostituito dal seguente:

«Art. 100 sanzioni amministrative

1. L'esercizio di una struttura ricettiva in mancanza di SCIA e' punito con una sanzione pecuniaria amministrativa da 2.500 euro a 5.000 euro e con il divieto di prosecuzione dell'attivita'.

2. L'inosservanza delle disposizioni in materia di classificazione delle strutture ricettive comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da 250 euro a 2.500 euro. In caso di recidiva, puo' essere disposta la sospensione dell'attivita' per un periodo non inferiore a sette giorni e non superiore a novanta.

3. L'offerta del servizio di alloggio in locali diversi da quelli predisposti, ovvero il superamento della capacita' ricettiva consentita con l'aggiunta di letti permanenti, fatte salve le ipotesi di deroga di cui all'art. 64, commi 9-bis e 9-ter, comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da 500 euro a 1.500 euro. In caso di recidiva puo' essere disposta la sospensione dell'attivita' per un periodo non inferiore a sette giorni e non superiore a novanta giorni.

4. La stampa e la diffusione di pubblicazioni contenenti false indicazioni sui prezzi e sulle caratteristiche delle strutture ricettive, nonche' la violazione delle disposizioni in materia di pubblicita' dei prezzi e dei servizi offerti ai sensi dell'art. 96, comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da 250 euro a 1.000 euro.

5. La pubblicita' dell'attivita' di be and breakfast in mancanza dell'iscrizione all'elenco di cui all'art. 82 comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da 150 euro a 500 euro.

6. In caso di recidiva le sanzioni amministrative pecuniarie sono raddoppiate nella loro misura minima e massima. Si ha recidiva qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte nel corso dell'anno solare, anche in caso di avvenuto pagamento della sanzione. In caso di recidiva, oltre al pagamento della sanzione, il Comune territorialmente competente dispone la sospensione dell'attivita' per un periodo da tre a centottanta giorni.».

Art. 74

Inserimento dell'art. 100-bis nella legge regionale n. 2/2002

1. Dopo l'art. 100 della legge regionale n. 2/2002 e' inserito il seguente:

«Art. 100-bis sospensione, divieto di prosecuzione dell'attivita' e applicazione delle sanzioni

1. Il Comune dispone la sospensione dell'attivita' di struttura ricettiva per un periodo da tre a centottanta giorni, nei seguenti casi:

a) qualora l'attivita' esercitata sia diversa da quella dichiarata nella SCIA;

b) in caso di mancanza o venir meno dei requisiti di cui all'art. 56, commi 1, 2 e 3;

c) in caso di recidiva ai sensi dell'art. 100, comma 6.

2. Il Comune dispone il divieto di prosecuzione dell'attivita', fatto salvo quanto previsto dall'art. 56, comma 7, qualora accerti:

a) che l'attivita' e' esercitata in mancanza di SCIA;

b) che alla scadenza dei termini di sospensione dell'attivita' non si sia provveduto a rimuovere le cause che hanno dato origine alla sospensione.

3. L'esercizio dell'attivita' di struttura ricettiva durante il periodo di sospensione o divieto di esercizio dell'attivita' e' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 1.000 euro.

4. Le sanzioni amministrative sono applicate dai Comuni secondo i rispettivi ordinamenti, nel rispetto della legge regionale n. 1/1984.

5. I proventi delle sanzioni di cui all'art. 100 sono integralmente devoluti al Comune nel cui ambito e' stata accertata la violazione.».

Capo IV

Stabilimenti balneari

Art. 75

Sostituzione dell'art. 102 della legge regionale n. 2/2002

1. L'art. 102 della legge regionale n. 2/2002 e' sostituito dal seguente:

«Art. 102 segnalazione certificata di inizio attivita' per l'esercizio di stabilimento balneare

1. Fermo restando quanto previsto dalle leggi nazionali e regionali vigenti in materia di concessioni demaniali marittime, l'esercizio di uno stabilimento balneare per finalita' turistico - ricreative e' soggetto a segnalazione certificata di inizio attivita', di seguito SCIA, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990, corredata delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorieta' rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e riguardanti:

a) il godimento dei diritti civili e politici;

b) il non trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 11 e 92 del regio decreto n. 773/1931 e il non avere procedimenti penali a proprio carico per i delitti ivi indicati;

c) il non essere stato dichiarato fallito con sentenza passata in giudicato, ne' sottoposto a concordato preventivo;

d) l'essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 56-bis, in caso di somministrazione di alimenti e bevande;

e) il titolo di disponibilita' dello stabilimento balneare;

f) il rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, di pubblica sicurezza, igienico sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro;

g) la denominazione e l'ubicazione dello stabilimento balneare;

h) la data prevista per l'inizio dell'attivita'.

2. Alla SCIA sono allegate:

a) una dichiarazione sostitutiva attestante l'attribuzione dei poteri di rappresentanza in caso di gestione dell'attivita' da parte di un legale rappresentante o di un institore;

b) una relazione tecnica-descrittiva delle caratteristiche dello stabilimento balneare;

c) la scheda di denuncia delle attrezzature e dei servizi compilata sull'apposito modulo approvato con decreto del Direttore centrale attività produttive e fornita dal Comune territorialmente competente, ai fini della classificazione dello stabilimento balneare e contenente l'indicazione dei requisiti minimi qualitativi di cui all'allegato «G» alla presente legge;

d) una dichiarazione relativa alla denominazione e al segno distintivo dello stabilimento balneare, in conformità a quanto previsto dal regolamento di cui al comma 8.

3. La SCIA è inoltrata allo SUAP del Comune territorialmente competente, in conformità alla legge regionale n. 3/2002 e al decreto legislativo n. 59/2010.

4. L'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della SCIA allo SUAP competente, ed entro i dodici mesi successivi, scaduti i quali è necessaria la presentazione di una nuova SCIA.

5. Il Comune provvede ad acquisire d'ufficio ogni eventuale attestazione sanitaria e a effettuare i controlli sulle dichiarazioni presentate, ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

6. Il Comune territorialmente competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui ai commi 1 e 2, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività e i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990.

7. Sono soggette a SCIA, entro trenta giorni dal loro verificarsi, le variazioni intervenute, anche se non comportanti una diversa classificazione dello stabilimento balneare.

8. Con regolamento regionale sono disciplinate le caratteristiche della denominazione e del segno distintivo dello stabilimento balneare.».

Art. 76

Sostituzione dell'art. 104 della legge regionale n. 2/2002

1. L'art. 104 della legge regionale n. 2/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 104 pubblicità dei prezzi e dei servizi offerti

1. I titolari o i gestori dello stabilimento balneare hanno l'obbligo di esporre in maniera visibile al pubblico la denominazione dello stabilimento, la sua classificazione, i prezzi praticati nell'anno in corso per ciascuno dei servizi offerti. È fatto obbligo al noleggiatore di imbarcazioni e natanti in genere di esporre in maniera ben visibile al pubblico i prezzi praticati.».

Art. 77

Sostituzione dell'art. 105 della legge regionale n. 2/2002

1. L'art. 105 della legge regionale n. 2/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 105 sanzioni amministrative

1. L'esercizio di uno stabilimento balneare in mancanza di SCIA è punito con una sanzione pecuniaria amministrativa da 2.500 euro a 5.000 euro e con il divieto di prosecuzione dell'attività.

2. L'inosservanza delle disposizioni in materia di classificazione comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da 500 euro a 2.500 euro. In caso di recidiva, può essere disposta la sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a sette giorni e non superiore a novanta.

3. La stampa e la diffusione di pubblicazioni contenenti false indicazioni sui prezzi e sulle caratteristiche dello stabilimento balneare, nonché la violazione delle disposizioni in materia di

pubblicita' dei prezzi e dei servizi offerti, comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da 250 euro a 1.500 euro.

4. In caso di recidiva le sanzioni amministrative pecuniarie sono raddoppiate nella loro misura minima e massima. Si ha recidiva qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte nel corso dell'anno solare, anche in caso di avvenuto pagamento della sanzione. In caso di recidiva, oltre al pagamento della sanzione, il Comune territorialmente competente dispone la sospensione dell'attivita' per un periodo da tre a centottanta giorni.

5. Il Comune dispone la sospensione dell'attivita' di stabilimento balneare per un periodo da tre a centottanta giorni, nei seguenti casi:

a) qualora l'attivita' esercitata sia diversa da quella dichiarata nella SCIA;

b) in caso di mancanza o venir meno dei requisiti di cui all'art. 102, commi 1 e 2;

c) in caso di recidiva ai sensi del comma 4.

6. Il Comune dispone il divieto di prosecuzione dell'attivita', fatto salvo quanto previsto dall'art. 102, comma 6, qualora accertati:

a) che l'attivita' e' esercitata in mancanza di SCIA;

b) che alla scadenza dei termini di sospensione dell'attivita' non si sia provveduto a rimuovere le cause che hanno dato origine alla sospensione.

7. L'esercizio dell'attivita' di stabilimento balneare durante il periodo di sospensione o divieto di esercizio dell'attivita' e' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 1.000 euro.

8. Le sanzioni amministrative sono applicate dai Comuni secondo i rispettivi ordinamenti, nel rispetto della legge regionale n. 1/1984.

9. I proventi delle sanzioni sono integralmente devoluti al Comune nel cui ambito e' stata accertata la violazione.».

Capo V

Prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci

Art. 78

Modifica all'art. 144 della legge regionale n. 2/2002

1. Al comma 1 dell'art. 144 della legge regionale n. 2/2002 dopo le parole «dell'albo» sono inserite le seguenti: «e del registro».

Art. 79

Modifiche all'art. 145 della legge regionale n. 2/2002

1. All'art. 145 della legge regionale n. 2/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla fine della rubrica sono aggiunte le parole: «, registro degli istruttori»;

b) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. L'attivita' di istruttore per l'insegnamento ai corsi teorico-pratici di cui all'art. 147 e' subordinata all'iscrizione al registro degli istruttori accreditati, di seguito denominato registro, istituito presso il Collegio. Possono essere iscritti al registro degli istruttori accreditati gli operatori per la sicurezza, prevenzione e soccorso sulle piste di sci che abbiano conseguito l'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attivita' di istruttore di cui all'art. 147, comma 1-bis.

4-ter. Per il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite in uno o piu' Stati membri dell'Unione europea si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 206/2007.».

Art. 80

Modifiche all'art. 147 della legge regionale n. 2/2002

1. All'art. 147 della legge regionale n. 2/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla fine della rubrica sono aggiunte le parole: «e di istruttore»;

b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

«1-bis. L'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attivita' di istruttore si consegue mediante la frequenza di corsi per istruttori organizzati dal Collegio e il superamento dei relativi esami, ai sensi del regolamento di cui all'art. 148.».

Art. 81

Modifica all'art. 148 della legge regionale n. 2/2002

1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'art. 148 della legge regionale n. 2/2002 e' inserita la seguente:

«d-bis) i requisiti di ammissione e le modalita' di svolgimento dei corsi di abilitazione per istruttore;».

Art. 82

Inserimento dell'art. 150-bis nella legge regionale n. 2/2002

1. Dopo l'art. 150 della legge regionale n. 2/2002 e' inserito il seguente:

«Art. 150-bis istituzione del primo registro degli istruttori accreditati

1. In sede di prima applicazione delle disposizioni relative al registro degli istruttori accreditati di cui all'art. 145, possono richiedere l'iscrizione al registro coloro che sono in possesso del titolo abilitante all'esercizio dell'attivita' di soccorritore, pattugliatore e coordinatore di stazione che abbiano svolto attivita' formativa come istruttori in almeno un corso per soccorritori, pattugliatori o coordinatori di stazione nei quattro anni precedenti la data di istituzione del registro degli istruttori accreditati, allegando alla richiesta una dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorieta' da cui risulti il possesso dei requisiti richiesti.».

Capo VI

Incentivi per il settore turistico

Art. 83

Sostituzione dell'art. 153 della legge regionale n. 2/2002

1. L'art. 153 della legge regionale n. 2/2002 e' sostituito dal seguente:

«Art. 153 regolamenti

1. Con separati regolamenti regionali sono stabiliti i criteri e le modalita' di concessione degli incentivi previsti dal presente titolo a favore dei seguenti soggetti beneficiari:

a) piccole e medie imprese turistiche che siano strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta, case e appartamenti per vacanze ai sensi del titolo IV della presente legge;

b) pubblici esercizi.».

Art. 84

Modifica all'art. 155 della legge regionale n. 2/2002

1. Al comma 1 dell'art. 155 della legge regionale n. 2/2002 le parole «di cui alla legge n. 287/1991» sono soppresse.

Art. 85

Modifica all'art. 157 della legge regionale n. 2/2002

1. Il comma 1 dell'art. 157 della legge regionale n. 2/2002 e' sostituito dal seguente:

«1. In deroga alle disposizioni di cui alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), la concessione dei contributi previsti dall'art. 156 avviene sulla base della presentazione del progetto definitivo dei lavori, corredato del titolo abilitativo edilizio.».

Capo VII

Attivita' promozionale

Art. 86

Sostituzione della rubrica del capo III del titolo XI della legge regionale n. 2/2002

1. La rubrica del capo III del titolo XI della legge regionale n. 2/2002 e' sostituita dalla seguente: «Attivita' promozionale».

Titolo V

DISPOSIZIONI INTERSETTORIALI PER IL SOSTEGNO DELLE PMI

Capo I

Disposizioni intersettoriali per il sostegno delle PMI

Art. 87

Modifica all'art. 48 della legge regionale n. 18/2005

1. Dopo il comma 3 dell'art. 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro), e' inserito il seguente:

«3-bis. Il regolamento di cui al comma 2 puo' aumentare, fino al 25 per cento dell'importo base ivi previsto, l'ammontare degli incentivi di cui al comma 1, lettera b).».

Art. 88

Modifica all'art. 6 della legge regionale n. 2/2012

1. Dopo il comma 3 dell'art. 6 della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), e' inserito il seguente:

«3-bis. Nel rispetto delle soglie e intensita' massime di aiuto stabilite dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, in caso di concessione dei finanziamenti di cui al comma 3 a microimprese in fase di «start up» costituite da non oltre dodici mesi alla data di presentazione della domanda ovvero a imprese che negli ultimi dodici mesi rispetto a quello di presentazione della domanda hanno aumentato il numero di unita' lavorative annue di almeno il 10 per cento rispetto all'anno precedente, il tasso di interesse applicato e' ridotto del 50 per cento.».

Art. 89

Modifica all'art. 7 della legge regionale n. 1/2007

1. Dopo il comma 29 dell'art. 7 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), e' inserito il seguente:

«29-bis. Il divieto generale di contribuzione previsto dall'art. 31

della legge regionale n. 7/2000, e successive modifiche, non si applica agli interventi in materia di ricerca e innovazione previsti in favore delle Agenzie per lo sviluppo dei distretti industriali qualora i progetti risultino inseriti nel Programma di sviluppo e approvati dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 11 novembre 1999, n. 27 (Per lo sviluppo dei Distretti industriali).».

Art. 90

Rendicontazione di misure contributive complesse

1. Al fine di attenuare le tensioni finanziarie delle imprese conseguenti alla crisi internazionale anche attraverso l'accelerazione delle procedure di spesa connesse alla fase di rendicontazione di incentivi in materia di attivita' produttive, l'Amministrazione regionale e' autorizzata, in caso di misure contributive di particolare complessita', a prevedere nei relativi regolamenti attuativi quanto previsto all'art. 41-bis della legge regionale n. 7/2000 come unica modalita' di rendicontazione.

Titolo VI

DISPOSIZIONI FINALI

Capo I

Disposizioni finali

Art. 91

Comitato regionale UNPLI

1. Nella legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), ovunque ricorra la denominazione «Associazione fra le Pro-loco del Friuli-Venezia Giulia» essa e' sostituita dalla seguente:

«Comitato regionale dell'Unione nazionale Pro-loco d'Italia - Friuli-Venezia Giulia (UNPLI).»

Art. 92

Clausola valutativa

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione ed efficacia delle disposizioni di cui al titolo II, capi II e III, della presente legge. A tal fine la Giunta regionale, a partire dall'anno 2014, presenta al Consiglio regionale entro il 30 giugno di ciascun anno una relazione che illustra:

- a) le eventuali criticita' emerse in sede di attuazione;
- b) il numero di domande presentate, di quelle accolte, l'ammontare degli incentivi concessi, l'ammontare degli incentivi erogati;
- c) le principali cause di esclusione e di rigetto delle domande presentate.

2. La relazione prevista al comma 1 e gli eventuali atti consiliari che ne contemplano l'esame sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione e sul sito ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Art. 93

Norme finanziarie

1. Per le finalita' di cui all'art. 7, comma 1, relativamente agli incentivi di parte corrente, e' autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2013, a carico all'unita' di bilancio 1.5.1.1028 e del capitolo 7800 di nuova istituzione nello stato di previsione della

spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione «Finanziamenti alle PMI per il rafforzamento e il rilancio della competitività - spese correnti».

2. Per le finalità di cui all'art. 7, comma 1, relativamente agli incentivi di parte capitale, è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2013, a carico all'unità di bilancio 1.5.2.1028 e del capitolo 7801 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione «Finanziamenti alle PMI per il rafforzamento e il rilancio della competitività - spese di investimento».

3. Per le finalità di cui all'art. 13, comma 1, è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2013, a carico all'unità di bilancio 1.5.2.1028 e del capitolo 7802 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione «Finanziamenti alle PMI per il supporto delle reti d'impresa».

4. Alla copertura dell'onere di 30.000 euro per l'anno 2013, derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 1, si provvede mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 1.3.1.1022 e dal capitolo 713 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

5. Alla copertura dell'onere complessivo di 20.000 euro per l'anno 2013, derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte dai commi 2 e 3, si provvede mediante storno di pari importo complessivo dall'unità di bilancio 1.5.2.1033 e dal capitolo 9249 del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

Art. 94

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 41, 42, 44, 51, 52, comma 2, 58, 58-bis, 59, 60, 61, 64, comma 7-ter, 69, 72, 78, 80, 83, commi 3 e 4, 89, comma 1, lettera c), 95 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo);

b) i commi 31 e 32 dell'art. 106 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (modificativi degli articoli 58 e 59 della legge regionale n. 2/2002);

c) gli articoli 19 e 20 della legge regionale 12 aprile 2007, n. 7 (modificativi degli articoli 58 e 58-bis della legge regionale n. 2/2002);

d) l'art. 36 della legge regionale 20 novembre 2008, n. 13 (modificativo dell'art. 95 della legge regionale n. 2/2002);

e) gli articoli 45, 46 e 47 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30 (Interventi straordinari finalizzati alla ripresa economica nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia);

f) gli articoli 19 e 20 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 (modificativi degli articoli 45 e 46 della legge regionale n. 30/1984);

g) il comma 6-bis dell'art. 30, il comma 4 dell'art. 37 e il comma 7 dell'art. 40-ter della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato);

h) la lettera h) del comma 1 dell'art. 33 della legge regionale 17 giugno 2011, n. 7 (modificativa dell'art. 30 della legge regionale n. 12/2002);

i) il comma 4-bis dell'art. 79 della legge regionale n. 7/2011 (Adeguamenti della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato). Modifiche alle leggi regionali nn. 50/1993, 4/2005, 7/2003, 29/2005 e 11/2009 in materia di attività economiche);

j) la lettera a) del comma 21 dell'art. 3 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012).

2. A decorrere dal 31 dicembre 2013 sono abrogate:

a) le lettere a), c), c-bis) ed e) del comma 1 e il comma 3 dell'art. 42 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunita' europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunita' europee del 7 luglio 2004);

b) le lettere b) e c) del comma 1 e il comma 2 dell'art. 74 della legge regionale n. 7/2011.

Art. 95

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla come legge della Regione.

Trieste, 4 aprile 2013

TONDO

(Omissis).